

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29060 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: NERUCCI RICCARDO
Data Udienza: 10/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Levantesi Alberto, nato a Fermo il 05/05/1967

avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Ancona;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva affermato la penale responsabilità di Alberto Levantesi per il reato «p. e p. dagli artt. 110 C.P., 216 comma I n. 1 e 223 della Legge fallimentare».

Al ricorrente è stato contestato che, «nella sua qualità di legale rappresentante, dal 15.12.2008 all'11.05.2009, successivamente nominato consigliere e presidente del CdA rispettivamente con atto del 20.07.2006 e del

15.12.2008 fino al 27.04.2009», in concorso con Stefano Zanotti, Enrico Toscanelli e Severino Concetti, causava «l'eccessivo indebitamento della società fallita Cooperativa Agricola Valtenna soc. coop. a r.l. in liquidazione, a favore della società V. Agri s.r.l. Società Agricola e della Società Agricola San Giuseppe Società Semplice, riconducibili rispettivamente a Zanotti Stefano e Levantesi Alberto, legali rappresentanti di dette ultime società, nonché componenti del CdA della società fallita, le quali non onoravano il pagamento delle forniture così ottenute, causando il dissesto finanziario della Cooperativa Agricola Valtenna soc. coop. a r.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita».

2. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza, articolando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cooperativa Agricola Valtenna del 23 novembre 2007.

La censura investe il percorso argomentativo con cui la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato l'elemento soggettivo del reato contestato. Secondo la sentenza impugnata, infatti, la fornitura di ingenti quantitativi di mangimi in favore di due società, una delle quali riconducibile al Levantesi, sarebbe avvenuta nella consapevolezza dell'inesigibilità dei relativi crediti, desumendosi tale consapevolezza dalla progressiva eliminazione delle garanzie richieste ai soci morosi.

Il ricorrente osserva, tuttavia, che la Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito alla delibera del 23 novembre 2007 l'effetto di avere introdotto una maggiore tolleranza nei confronti dei soci inadempienti. In particolare, la dilazione del termine entro il quale, in caso di mancato pagamento, poteva disporsi la sospensione delle forniture, da venti giorni a quattro mesi, era stata prevista dalla precedente delibera del 4 marzo 2007, adottata in un momento in cui la Società Agricola San Giuseppe non presentava alcun indice di difficoltà economica. Al contrario, secondo le dichiarazioni dei testi Adami e Bracalente, la società godeva ancora di una solida situazione patrimoniale e finanziaria, disponendo di credito bancario ed essendo in grado di procedere ad assunzioni di personale.

La difesa evidenzia inoltre che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'assenza di segnali di crisi della Società Agricola San Giuseppe sino al 2008 e il regolare adempimento, nel corso del 2007, delle obbligazioni verso la cooperativa, ha ugualmente valorizzato la delibera del 23 novembre 2007 quale indice del dolo, reputando che essa avesse soppresso meccanismi di controllo automatico. Tale

conclusione sarebbe, secondo il ricorrente, logicamente incompatibile con il quadro fattuale accertato.

Si sostiene, infine, che il trattamento di favore accordato alla società riconducibile al Levantesi trovasse una ragione economica oggettiva nel rilevante apporto arrecato alla cooperativa, avendo essa contribuito all'incremento della produzione di mangimi e alla conseguente riduzione dei costi per tutti i soci. Da ciò deriverebbe la giustificazione della mancata richiesta di garanzie e della maggiore elasticità delle condizioni di fornitura, in ragione dell'importanza strategica del rapporto commerciale.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La difesa ripropone l'argomento già sviluppato in appello secondo cui sarebbe intrinsecamente irrazionale ipotizzare una preordinata volontà di inadempimento da parte del Levantesi. Quest'ultimo, infatti, rivestiva la qualità di socio illimitatamente responsabile della Società Agricola San Giuseppe, sicché l'insolvenza di tale società avrebbe inevitabilmente determinato non solo il fallimento della stessa, ma anche la compromissione del patrimonio personale del ricorrente. Da tale prospettiva, l'assunto accusatorio secondo cui il Levantesi avrebbe scientemente perseguito l'accumulo di debiti destinati a rimanere insoluti si porrebbe in contrasto con il suo stesso interesse economico.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe disatteso tale decisivo rilievo con una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare che la società a lui riconducibile aveva comunque tratto vantaggio dall'ingente fornitura di mangimi rimasta insoluta. Tale argomentazione, tuttavia, non spiegherebbe per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto perseguire una strategia destinata a provocare il dissesto della propria società e il conseguente pregiudizio del proprio patrimonio personale.

La difesa evidenzia inoltre che la crisi della Società Agricola San Giuseppe si manifestò soltanto nel settembre 2008, in seguito all'improvvisa revoca degli affidamenti bancari, evento che avrebbe avuto carattere imprevedibile e che non consentirebbe di retrodatare l'insolvenza a un'epoca anteriore. A sostegno di tale assunto viene richiamata la documentata solidità economica della società fino a poco tempo prima, attestata sia dall'avvenuta pressoché integrale estinzione del debito nei confronti della Cooperativa Valtenna alla fine del 2007, sia dalla successiva richiesta di ulteriori forniture nel corso del 2008, quantitativamente coerenti con le effettive esigenze produttive dell'impresa.

Si sostiene, pertanto, che la Corte territoriale, pur avendo dato atto di tali circostanze e pur avendone riconosciuto la sussistenza sul piano fattuale, non le

abbia adeguatamente considerate nel proprio percorso motivazionale, omettendo di confrontarsi con elementi che la difesa reputa incompatibili con la ritenuta consapevolezza, fin dall'origine, dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini qui di seguito illustrati.

2. I due motivi proposti, entrambi attinenti alla tenuta logica della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Occorre premettere che l'imputazione richiama formalmente l'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.; tuttavia, nella descrizione del fatto storico contestato al ricorrente, non opera una chiara individuazione della specifica condotta tipica ascritta all'imputato tra quelle previste dalla disposizione richiamata, vale a dire la distrazione, l'occultamento, la distruzione, la dissimulazione o la dissipazione dei beni dell'impresa, ovvero l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.

La contestazione, infatti, attribuisce al Levantesi di avere causato «l'eccessivo indebitamento della società fallita Cooperativa Agricola Valtenna soc. coop. a r.l. in liquidazione» a favore di due società, rispettivamente riconducibili al ricorrente e a Stefano Zanotti, «le quali non onoravano il pagamento delle forniture così ottenute, causando il dissesto finanziario della Cooperativa Agricola Valtenna soc. coop. a r.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita».

La descrizione del fatto risulta pertanto costruita attorno ad una dinamica di causazione del dissesto attraverso l'eccessivo indebitamento della società e il mancato pagamento delle forniture ottenute dalle società beneficiarie. Tale impostazione dell'addebito genera un'obiettiva incertezza circa il paradigma normativo concretamente evocato dall'accusa.

Si registra, dunque, una non piena corrispondenza tra la qualificazione giuridica formalmente richiamata nel capo di imputazione e la descrizione del fatto oggetto dell'addebito.

Proprio tale disallineamento assume rilievo decisivo nel caso in esame, poiché ha inciso sul percorso argomentativo dei giudici di merito, i quali non hanno chiarito in termini univoci se l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sul paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione oppure su quello della bancarotta impropria da operazioni dolose.

L'equivoco non è meramente nominalistico. Le due fattispecie presentano, infatti, una diversa struttura oggettiva e soggettiva; ne consegue che la mancata individuazione del paradigma normativo applicato incide direttamente sulla possibilità di verificare la correttezza della motivazione, soprattutto con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Prima di procedere all'esame della motivazione impugnata è dunque necessario richiamare, nei limiti strettamente funzionali alla decisione, la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose, poiché da tale distinzione dipende il contenuto dell'accertamento demandato al giudice di merito.

2.2. La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, prevista dagli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall., ha ad oggetto condotte di depauperamento del patrimonio dell'impresa concretamente idonee a pregiudicare la garanzia dei creditori. Si tratta di un reato di pericolo concreto, sicché il giudice non può arrestarsi alla mera constatazione dell'atto distrattivo, ma deve verificare se il distacco patrimoniale che ne deriva sia effettivamente idoneo a compromettere le ragioni creditorie, avuto riguardo alla sua consistenza economica e alle concrete modalità della condotta (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo generico. Per la sua configurabilità non è necessario né che l'agente conosca lo stato di insolvenza dell'impresa né che persegua lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione dei beni a finalità incompatibili con la loro funzione di garanzia patrimoniale e la consapevolezza del conseguente depauperamento. In tal senso le Sezioni Unite hanno chiarito che il dolo della bancarotta distrattiva consiste nella cosciente volontà di imprimere ai beni dell'impresa una destinazione incompatibile con la loro funzione di garanzia, accompagnata dalla consapevolezza dell'effetto depauperativo della condotta (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763).

2.3. Diversa è la struttura della bancarotta impropria da operazioni dolose prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.

In tale ipotesi assume rilievo il compimento di un'operazione dolosa causalmente collegata al dissesto o al fallimento della società. La modalità del pregiudizio patrimoniale non deriva direttamente da un atto dispositivo incidente sul patrimonio sociale, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in un'iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti tra loro coordinati e funzionalmente orientati al perseguimento di un determinato risultato. Proprio sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente distinto la fattispecie prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nelle quali il depauperamento discende immediatamente da atti dispositivi dei beni sociali qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione (Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013, Rv. 259998; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).

Diverso è anche il contenuto dell'accertamento richiesto in ordine all'elemento soggettivo. Nella bancarotta impropria da operazioni dolose il dolo investe anzitutto l'operazione, che deve essere consapevolmente posta in essere nonostante la sua contrarietà agli interessi della società; il dissesto costituisce invece un evento ulteriore che deve presentarsi come conseguenza causalmente collegata alla condotta e prevedibile dall'agente. Non è pertanto necessario che l'amministratore persegua il fallimento come scopo della propria azione, ma occorre che egli si rappresenti la concreta idoneità dell'operazione a provocare o aggravare il dissesto, avuto riguardo alle condizioni economico-finanziarie della società e alle caratteristiche dell'operazione posta in essere (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).

La diversità strutturale delle due fattispecie si riflette direttamente sull'oggetto della prova e sul contenuto del dolo, sicché la corretta individuazione del paradigma normativo applicabile costituisce presupposto indispensabile per la valutazione della correttezza del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

3. È proprio alla luce delle considerazioni che precedono che emerge la criticità della motivazione della sentenza impugnata.

L'imputazione, come si è detto, richiama formalmente l'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., ma descrive una condotta imperniata sull'eccessivo indebitamento della cooperativa, sul mancato pagamento delle forniture da parte delle società beneficiarie e sulla causazione del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita.

Proprio tale formulazione dell'addebito ha generato un equivoco qualificatorio che la motivazione delle sentenze di merito non ha adeguatamente superato.

3.1. La sentenza di primo grado si sviluppa secondo uno schema argomentativo riconducibile alla bancarotta impropria da operazioni dolose, richiamando l'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e il tema della prevedibilità dell'evento di dissesto. La sentenza di appello, invece, utilizza espressioni riferibili alla condotta distrattiva, evocando al contempo un piano preordinato di svuotamento delle attività della fallita senza adeguata contropartita. In tal modo, tuttavia, non viene chiarito quale sia la fattispecie incriminatrice concretamente ritenuta applicabile e quale sia, conseguentemente, il percorso argomentativo seguito ai fini dell'affermazione di responsabilità.

L'ambiguità non è meramente nominalistica. A seconda della fattispecie ritenuta applicabile mutano infatti l'oggetto della prova, il contenuto dell'elemento soggettivo e i criteri di valutazione della condotta. Ove il fatto venga ricondotto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occorre verificare la consapevolezza della destinazione dei beni a finalità incompatibili con la funzione di garanzia patrimoniale dei creditori; ove invece venga ricondotto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, assumono rilievo il carattere doloso dell'operazione, il rapporto causale con il dissesto e la prevedibilità di quest'ultimo.

3.2. Tale percorso ricostruttivo non risulta compiutamente sviluppato nella sentenza impugnata.

L'incertezza che caratterizza il rapporto tra la formulazione dell'imputazione e la motivazione delle decisioni di merito impedisce di comprendere quale sia il paradigma normativo concretamente applicato e, conseguentemente, quale sia l'elemento soggettivo che i giudici abbiano ritenuto di accertare.

Né tale ambiguità può essere risolta in sede di legittimità mediante una diretta qualificazione giuridica del fatto da parte di questa Corte.

L'individuazione della fattispecie incriminatrice concretamente applicabile presuppone infatti una compiuta ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle risultanze probatorie acquisite, attività che appartengono al giudice di merito.

Si impone pertanto l'annullamento con rinvio, affinché la Corte territoriale competente proceda a un nuovo esame della vicenda, ricostruendo il fatto alla luce delle risultanze probatorie acquisite, individuando, all'esito di tale ricostruzione e sulla base dei principi sopra richiamati, la fattispecie incriminatrice concretamente applicabile e verificando quindi la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie ritenuta applicabile.

4. A ciò si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata non risulta adeguata neppure rispetto alle specifiche censure formulate con l'atto di appello in ordine all'elemento soggettivo del reato.

La risposta fornita dalla Corte territoriale si fonda infatti su un percorso argomentativo che presenta significative lacune proprio con riferimento agli elementi valorizzati dalla difesa per escludere la sussistenza di una consapevole preordinazione della condotta contestata.

4.1. In particolare, la Corte di appello desume il dolo dall'adozione di tre delibere del consiglio di amministrazione della cooperativa fallita, risalenti al marzo, al novembre e al dicembre del 2007, ritenendo che esse abbiano progressivamente ampliato i margini di tolleranza verso i soci debitori e, al contempo, eliminato i meccanismi di tutela delle posizioni creditorie della cooperativa.

Secondo la sentenza impugnata, la successione di tali deliberazioni, culminata nella scelta di non richiedere più garanzie ai soci beneficiari delle forniture, consentirebbe di ritenere che il successivo inadempimento della Società Agricola San Giuseppe costituisca l'effetto di un piano preordinato volto allo svuotamento delle attività della fallita senza adeguata contropartita.

Tale conclusione, tuttavia, non si confronta adeguatamente con il nucleo essenziale della censura formulata dall'appellante.

Quest'ultimo aveva infatti dedotto che, fino alla fine del 2007, la Società Agricola San Giuseppe versava in condizioni economiche e finanziarie non indicative di una situazione di insolvenza e che la grave crisi che ne avrebbe successivamente determinato l'insolvenza si manifestò soltanto nel settembre del 2008, in conseguenza della revoca degli affidamenti bancari.

A fronte di tale doglianza, la Corte territoriale non si confronta effettivamente con gli elementi di fatto richiamati dalla difesa, limitandosi sostanzialmente a desumere la preordinazione dell'inadempimento dalla successione cronologica degli eventi successivamente verificatisi.

La motivazione finisce così per desumere la preordinazione dell'inadempimento dalla sola successione degli eventi, senza spiegare per quali ragioni gli elementi disponibili al momento dell'adozione delle delibere consentissero di ritenere prevedibile o già programmato il successivo mancato pagamento.

Assume particolare rilievo, sotto questo profilo, il fatto che gli stessi giudici di merito diano atto dell'assenza, fino alla fine del 2007, di significative esposizioni debitorie della Società Agricola San Giuseppe verso la cooperativa. Tale circostanza, pur espressamente richiamata nelle decisioni di merito, non risulta

oggetto di una specifica valutazione ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo.

4.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ulteriore argomento valorizzato dalla Corte di appello, costituito dal vantaggio economico che la società riconducibile al Levantesi avrebbe tratto dalla fornitura rimasta insoluta e dal conseguente differimento degli effetti della crisi.

Anche tale circostanza, infatti, non appare di per sé idonea a dimostrare che l'inadempimento fosse stato programmato sin dall'origine.

La motivazione non chiarisce per quale ragione il vantaggio economico temporaneamente conseguito dalla società beneficiaria dovrebbe costituire indice della preventiva volontà di non adempiere, né si confronta con l'argomento difensivo secondo cui il Levantesi, quale socio illimitatamente responsabile della Società Agricola San Giuseppe, sarebbe stato esposto personalmente alle conseguenze patrimoniali dell'eventuale insolvenza della società.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione non si confronta adeguatamente con il nucleo essenziale delle censure formulate dall'appellante.

5. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

5.1. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della vicenda, muovendo dalla necessità di superare l'equivoco determinato dalla non piena corrispondenza tra la qualificazione giuridica formalmente richiamata nel capo di imputazione e la descrizione della condotta contestata.

A tal fine, dovrà ricostruire il fatto penalmente rilevante alla luce delle risultanze probatorie acquisite, verificando il contenuto effettivo dell'addebito, il significato della condotta attribuita all'imputato e il rapporto tra la fornitura rimasta insoluta, l'eventuale depauperamento della cooperativa e il dissesto della società poi dichiarata fallita.

Solo all'esito di tale ricostruzione potrà essere individuato il corretto parametro normativo di riferimento e potranno essere verificati gli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta applicabile, sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, secondo i principi sopra richiamati.

In tale prospettiva, il giudice del rinvio dovrà verificare se la condotta contestata abbia determinato un effettivo depauperamento del patrimonio della cooperativa idoneo a porre in concreto pericolo la garanzia dei creditori ovvero integri un'operazione dolosa causalmente collegata al dissesto o al fallimento della

società, accertando, in ciascun caso, la sussistenza del corrispondente elemento soggettivo secondo i criteri in precedenza illustrati.

5.2. In ogni caso, il giudice del rinvio dovrà confrontarsi in modo specifico con le doglianze formulate dall'appellante in ordine all'elemento soggettivo, valutando il contenuto e la successione temporale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cooperativa adottate nel marzo, novembre e dicembre 2007, le condizioni economiche e finanziarie della Società Agricola San Giuseppe nel periodo interessato dai fatti, l'assenza, fino alla fine del 2007, di significative esposizioni debitorie verso la cooperativa e il successivo manifestarsi della crisi societaria.

Dovrà altresì essere esaminato il rilievo da attribuire alla posizione del Levantesi quale socio illimitatamente responsabile della Società Agricola San Giuseppe, al fine di verificare se e in quale misura tale circostanza incida sulla ricostruzione dell'atteggiamento soggettivo dell'imputato e sulla tenuta logica dell'affermazione secondo cui l'inadempimento sarebbe stato programmato sin dall'origine.

Resta salva ogni ulteriore valutazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa con riferimento all'art. 217, comma 1, n. 2, legge fall., da effettuarsi, ove ne ricorrano i presupposti, all'esito della nuova ricostruzione del fatto e del complessivo riesame delle risultanze processuali.

6. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

Così è deciso, 10/06/2026.

Il Consigliere estensore
Riccardo Nerucci

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli